



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Circolare concernente le procedure di comunicazione e di compensazione tra l'AVS/AI e altri assicuratori sociali (AINF/AM/AMal/AD)

Valida dal 1° gennaio 2027

318.104.02 i Comunicazioni e compensazioni

10.26

Premessa

La presente circolare sostituisce la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS e dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni dell'assicurazione militare, la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute e la Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l'AVS/AI e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Le circolari menzionate vengono qui riunite e aggiornate. Inoltre, viene definita anche la procedura di comunicazione e compensazione nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Indice

1.	In generale	5
2.	Procedura di comunicazione tra l'AVS/AI e gli altri assicuratori sociali.....	6
2.1	Fatti giuridicamente rilevanti.....	6
2.2	Iniziativa	6
2.4	Inizio e fine	7
2.5	Casi particolari	8
2.6	Procedura di comunicazione per i singoli generi di prestazione	8
3.	Procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI con crediti in restituzione di altri assicuratori sociali (AINF/AM/AMal/AD)	10
3.1	In generale	10
3.2	Comunicazione dell'ufficio AI alla cassa di compensazione	11
3.3	Comunicazione degli importi delle rendite e degli arretrati da parte della cassa di compensazione all'assicuratore sociale.....	11
3.4	Risposta dell'assicuratore sociale	12
3.5	Emanazione della decisione di rendita e versamento dell'importo da parte della cassa previa compensazione.	13
4.	Compensazione di crediti in restituzione dell'AVS/AI con arretrati di altri assicuratori sociali	14
5.	Entrata in vigore.....	16

Elenco delle abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
art.	articolo/i
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
cpv.	capoverso/i
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LADI	Legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LAM	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (RS 833.1)
LAMal	Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)
lett.	lettera/e
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero/i marginale/i
seg./segg.	seguito/i

1. In generale

- 1001 La presente circolare disciplina i compiti delle casse di compensazione e degli uffici AI nel quadro delle procedure amministrative di comunicazione e compensazione tra gli organi esecutivi dell'AVS/AI e altri assicuratori sociali (assicuratori contro gli infortuni secondo la LAINF, casse malati secondo la LAMal, casse di disoccupazione secondo la LADI e assicurazione militare). Per gli uffici AI si applicano per analogia le disposizioni della CPAI. Gli obblighi delle assicurazioni menzionate (AINF/AM/AMal/AD) non rientrano invece nella presente circolare.
- 1002 Non sono considerati assicuratori sociali gli assicuratori malattie o gli assicuratori contro gli infortuni che forniscono prestazioni ai sensi della LCA.
Le richieste di compensazione di questi ultimi sono regolate secondo le disposizioni relative ai terzi che hanno concesso anticipi (N. 10062 segg. [DR](#)).
- 1003 Quando vengono versate prestazioni dell'AI o dell'AVS, sono applicabili le regole di coordinamento secondo la [LPGA](#) in relazione agli altri assicuratori sociali.
- 1004 Dato che le prestazioni dell'AI possono essere concesse solo qualche tempo dopo l'inoltro della richiesta e la nascita del diritto, di regola si effettuano pagamenti retroattivi della rendita. Ciò può avvenire anche nell'ambito dell'AVS. Se, nel periodo per cui è pagata retroattivamente la rendita, un altro assicuratore sociale ha già versato prestazioni, queste devono spesso essere ridotte con effetto retroattivo. Ne risultano crediti in restituzione dell'assicuratore sociale nei confronti dell'avente diritto.

- 1005 Le prestazioni di AINF, AMal, AD e AM possono essere compensate tramite versamenti retroattivi dell'AI o dell'AVS ([art. 22 cpv. 2 lett. b LPGA](#) in combinato disposto con l'[art. 20 cpv. 2 LAVS](#) e l'[art. 50 LAI](#)).

2. Procedura di comunicazione tra l'AVS/AI e gli altri assicuratori sociali

2.1 Fatti giuridicamente rilevanti

- 2001 Per ogni genere di prestazioni vanno in linea di principio comunicati concessione, rigetto ed eventuali modifiche al genere e all'importo della prestazione stessa. Gli adeguamenti periodici delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari non devono invece essere comunicati.

2.2 Iniziativa

- 2002 In generale, la procedura di comunicazione viene avviata dall'assicuratore sociale, che ne richiede l'apertura inoltrando il [modulo 318.183](#) all'organo esecutivo AVS/AI competente (cassa di compensazione, ufficio AI).
- 2003 Se da una richiesta di prestazioni AVS/AI risulta che il richiedente percepisce prestazioni di un altro assicuratore sociale e quest'ultimo non ha ancora inoltrato alcuna richiesta ai sensi del N. 2002, l'ufficio AI o la cassa di compensazione comunica all'assicuratore mediante il modulo [318.283.01](#) l'avvenuto inoltro di una richiesta di prestazioni AVS/AI e gli chiede se voglia aprire una procedura di comunicazione. La procedura di comunicazione va aperta solo in caso di risposta affermativa.

2.3 Forma

- 2004 La comunicazione dell'organo esecutivo AVS/AI avviene di regola mediante l'invio di copie delle decisioni emanate nel caso in questione (v. N. 6058 e 6059 in combinato disposto con i N. 6063 segg. [CPAI](#)).

2.4 Inizio e fine

- 2005 La procedura di comunicazione inizia al momento in cui è presa una decisione in merito alla richiesta dell'assicurato (mediante decisione formale, comunicazione, deliberazione). Quando rinasce il diritto a una rendita (per invalidi o per superstiti, v. anche il N. 2022) per la quale era stata aperta una procedura di comunicazione, la procedura di comunicazione deve essere automaticamente ripresa.
- 2006 La procedura di comunicazione termina al momento in cui l'AVS/AI cessa di versare prestazioni. Non termina, quindi, in caso di modifica del genere di prestazioni che non ne comporti la cessazione (p. es. quando una rendita viene versata successivamente a provvedimenti d'integrazione o quando una rendita AI viene sostituita da una rendita AVS o viceversa).
- 2007 Se l'ammontare della rendita di una persona cambia perché essa è sposata con una persona che acquisisce il diritto a una rendita o si sposa con una persona avente diritto a una rendita, la procedura di comunicazione va proseguita.
- 2008 Se in un caso in cui era stata richiesta una procedura di comunicazione vi è un cambiamento dell'organo esecutivo competente (ufficio AI o cassa di compensazione), il nuovo organo esecutivo competente va informato che deve essere aperta una procedura di comunicazione.

2.5 Casi particolari

- 2009 Se per appurare i diritti dell'assicurato nel singolo caso un assicuratore sociale desidera informazioni che esulano dalle comunicazioni previste dalla presente procedura, in linea di principio queste devono essere fornite ([art. 50a cpv. 1 lett. b LAVS](#) e [art. 66a cpv. 2 LAI](#)).
- 2010 Se per appurare i diritti dell'assicurato la cassa di compensazione o l'ufficio AI necessita di informazioni che non ha ricevuto automaticamente nel quadro della procedura di comunicazione, può richiederle direttamente all'assicuratore sociale competente ([art. 32 cpv. 2 LPGa](#)).

2.6 Procedura di comunicazione per i singoli generi di prestazione

- 2011 Se, ai sensi del N. 2002, è stata richiesta l'apertura di una procedura di comunicazione, per quanto riguarda i singoli generi di prestazione va osservato quanto segue.
- 2012 La cassa di compensazione o l'ufficio AI deve inviare all'assicuratore sociale una copia della decisione in caso di:
- concessione o rifiuto di prestazioni in natura (mezzi ausiliari e/o provvedimenti d'integrazione);
 - un'indennità giornaliera dell'AI, se è stata inviata una copia della decisione sui provvedimenti d'integrazione;
 - rifiuto di una richiesta di rendita AI;
 - rifiuto di una richiesta di rendita per superstiti;
 - concessione o rifiuto di una rendita di vecchiaia.

- 2013 In caso di riconoscimento di un'invalidità che dà diritto alla rendita,
- nella decisione sulla rendita d'invalidità, l'ufficio AI informa la cassa di compensazione che deve essere eseguita una procedura di comunicazione con l'assicuratore sociale competente e ne indica l'indirizzo.
- 2014 In caso di riconoscimento di un'invalidità che dà diritto alla rendita o del diritto a una rendita per superstiti, dopo che la rendita e l'importo degli arretrati sono stati stabiliti, ma prima dell'emanazione della decisione, la cassa di compensazione svolge la procedura di compensazione ai sensi dei N. 3001 segg.
- 2015 In caso di revisione della rendita, l'ufficio AI invia all'assicuratore sociale una copia della decisione sul risultato della revisione, anche quando la rendita resta immutata.
- 2016 Se la cassa di compensazione constata che la revisione comporta il pagamento di arretrati, prima dell'emanazione della decisione svolge una procedura di compensazione secondo il N. 3001 segg.
- 2017 Se si verifica una situazione che comporta una modifica della rendita, l'assicuratore sociale deve ricevere una copia della decisione (eccezioni v. N. 2018). La modifica può riguardare sia l'importo sia il genere della prestazione.
- 2018 Non vanno comunicati:
- l'estinzione della rendita AI o della rendita per superstiti in caso di decesso dell'avente diritto;
 - l'estinzione della rendita per figli e della rendita per orfani per figli ancora in formazione al compimento del venticinquesimo anno d'età;
 - gli adeguamenti periodici delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

- 2019 Quando una modifica ai sensi del N. 2017 comporta il pagamento di arretrati, va aperta la procedura di compensazione (N. 3001 segg.).
- 2020 I N. 2012 segg. sono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi dell'AI e dell'AVS.
- 2021 Nel caso delle rendite di vecchiaia la procedura di comunicazione può essere aperta solo su richiesta dell'assicuratore sociale conformemente al N. 2002. Se però una rendita di vecchiaia subentra ad una rendita d'invalidità o ad una rendita per vedove o per vedovi per la quale era già stata aperta una procedura di comunicazione, questa deve essere automaticamente proseguita.
- 2022 Se una rendita per vedove o per vedovi rinasce ai sensi dell'[art. 46 cpv. 3 OAVS](#) e prima dell'estinzione della rendita era stata aperta una procedura di comunicazione, dopo la rinascita della rendita questa deve essere automaticamente ripresa.

3. Procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI con crediti in restituzione di altri assicuratori sociali (AINF/AM/AMal/AD)

3.1 In generale

- 3001 Le seguenti disposizioni riguardano la procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI con crediti in restituzione di altri assicuratori sociali.
- 3002 Esse si applicano anche in caso di pagamenti retroattivi di rendite per figli dell'AVS/AI, se il genitore avente diritto a una rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio.
- 3003 Se la rendita per i figli è stata versata al genitore che non ha diritto alla rendita principale o al figlio, le disposizioni che seguono non sono applicabili e una compensazione non è ammessa.

3.2 Comunicazione dell'ufficio AI alla cassa di compensazione

- 3004 L'ufficio AI inoltra alla cassa di compensazione competente la comunicazione di compensazione dell'assicuratore sociale assieme alla deliberazione dell'AI.

3.3 Comunicazione degli importi delle rendite e degli arretrati da parte della cassa di compensazione all'assicuratore sociale

- 3005 La cassa di compensazione verifica se sono soddisfatte le condizioni per una compensazione.
- 3006 In caso affermativo, la cassa di compensazione deve comunicare mediante il [modulo 318.183](#) – ancor prima dell'emanazione della decisione – l'importo mensile delle rendite e l'importo degli arretrati maturati dall'inizio del diritto alla rendita a:
- la cassa malati;
 - l'assicurazione militare;
 - l'assicuratore contro gli infortuni;
 - la cassa di disoccupazione.
- 3007 Qualora un altro assicuratore abbia fornito prestazioni secondo la LAMal, la LAINF, la LAM o la LADI per le quali può essere eventualmente chiesta una compensazione, occorre inviare anche a esso una comunicazione. In ogni comunicazione vanno indicati gli altri assicuratori coinvolti.
- 3008 In caso di ritardi durante la procedura di compensazione, in un primo momento si può versare, in base a una decisione, solo la prestazione corrente. Per la compensazione con l'assicuratore sociale va emanata una decisione separata (N. 9135 e 10079 [DR](#)).
- 3009 La comunicazione secondo il N. 3006 diviene superflua, se l'assicuratore sociale, dopo la notifica della decisione

dell'ufficio AI, informa per tempo la cassa di compensazione che non deve essere avviata alcuna procedura di compensazione.

3.4 Risposta dell'assicuratore sociale

- 3010 Se l'assicuratore sociale rinuncia alla compensazione o constata che non vi sono crediti in restituzione da compensare, deve comunicarlo alla cassa di compensazione mediante il [modulo 318.183](#) tenendo conto delle indicazioni in esso contenute.
- 3011 Se invece ve ne sono, l'assicuratore sociale è tenuto a comunicarne l'ammontare alla cassa di compensazione utilizzando il [modulo 318.183](#). Di norma questa risposta deve essere inoltrata, assieme a una copia della decisione di restituzione, al massimo 30 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione. Se il termine non può essere rispettato, la cassa di compensazione va immediatamente avvertita.
- 3012 In caso di compensazione, l'assicuratore sociale deve comunicare per iscritto all'assicurato l'importo esatto del credito in restituzione, informandolo del fatto che tale credito sarà compensato con le prestazioni da versare retroattivamente e indicando anche l'importo fino a concorrenza del quale verrà effettuata la compensazione. Nel contempo deve segnalare all'assicurato che potrà impugnare esclusivamente nei suoi confronti la decisione di restituzione e di compensazione¹. Una copia scritta di questa comunicazione all'assicurato deve essere allegata al [modulo 318.183](#).
- 3013 Se la richiesta di compensazione riguarda un assicuratore ai sensi della LCA, occorre osservare i N. 10062 segg. [DR](#).

¹ [Decisione del Tribunale federale 8C_115/2013 consid. 5.2](#)

3.5 Emanazione della decisione di rendita e versamento dell'importo da parte della cassa previa compensazione

- 3014 Dopo aver ricevuto la risposta dell'assicuratore sociale, la cassa di compensazione o l'ufficio AI emana la decisione di rendita o la decisione sul versamento di rendite arretrate. Se vi è una richiesta di compensazione, fa figurare nella decisione l'indicazione del pagamento retroattivo e della compensazione. L'indicazione è formulata secondo l'esempio seguente:

Versamento retroattivo feb.-set. 2026, 8 x	fr. 11 000.–
fr. 1375.–	
Rendita mese corrente	fr. 1375.–
Totale	fr. 12 375.–
Detrazione credito in restituzione dell'assicuratore sociale secondo la comunicazione del 6 agosto 2026	fr. 6840.–
Nostro primo versamento	fr. 5535.–

- 3015 La decisione deve riportare una delle seguenti osservazioni, secondo il caso:

assicurazione malattie:

«Un eventuale ricorso contro i crediti in restituzione della cassa malati e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d'invalidità va fatto esclusivamente contro la decisione della cassa malati.»;

assicurazione contro gli infortuni:

«Un eventuale ricorso contro i crediti in restituzione dell'assicuratore contro gli infortuni e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d'invalidità (o di rendite AVS) va fatto esclusivamente contro la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni del ..., conformemente all'indicazione dei rimedi giuridici in essa contenuta.»;

assicurazione militare:

«Un eventuale ricorso contro i crediti in restituzione dell'assicurazione militare e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d'invalidità (o di rendite AVS) va fatto esclusivamente contro la decisione dell'assicurazione militare del ..., conformemente all'indicazione dei rimedi giuridici in essa contenuta.»;

assicurazione contro la disoccupazione:

«Un eventuale ricorso contro i crediti in restituzione della cassa di disoccupazione e la compensazione di tali crediti con pagamenti retroattivi di rendite d'invalidità va fatto esclusivamente contro la decisione della cassa di disoccupazione.».

- 3016 Se l'AVS/AI presenta a sua volta crediti nei confronti dell'assicurato, questi vanno compensati in via prioritaria ([v. art. 20 cpv. 2 LAVS](#)).
- 3017 La cassa di compensazione versa i crediti in restituzione al relativo assicuratore sociale contemporaneamente al primo versamento a favore dell'assicurato (fanno eccezione i casi secondo il N. 3008).
- 3018 Nella ricapitolazione delle rendite e sul relativo conto delle prestazioni dovrà essere annotato l'importo lordo degli arretrati, comprendente cioè anche l'importo dell'eventuale compensazione versata a un assicuratore sociale.

4. Compensazione di crediti in restituzione dell'AVS/AI con arretrati di altri assicuratori sociali

- 4001 Se una prestazione AVS/AI deve essere ridotta o soppressa retroattivamente, prima di emanare la decisione di restituzione la cassa di compensazione comunica al pertinente assicuratore sociale, mediante il [modulo 318.183](#), il nuovo importo delle rendite e l'ammontare del credito in restituzione e contemporaneamente inoltra a titolo preventivo una richiesta di compensazione con eventuali arretrati dell'assicuratore in questione.

- 4002 Utilizzando il [modulo 318.183](#) l'assicuratore sociale deve comunicare entro 30 giorni se e in che misura esistano arretrati utilizzabili per compensare il credito in restituzione.
- 4003 Al momento di emanare la decisione di restituzione, la cassa di compensazione o l'ufficio AI deve comunicare all'assicurato se e in che misura gli arretrati che gli spettano da parte di un altro assicuratore sociale verranno utilizzati per compensare il credito in restituzione. Deve inoltre segnalargli che un eventuale ricorso contro la compensazione va fatto alla cassa di compensazione o all'ufficio AI.
- 4004 L'assicuratore sociale in questione deve versare l'importo della compensazione dopo aver ricevuto una copia della decisione di restituzione.
- 4005 Se il tribunale delle assicurazioni competente in un'eventuale procedura di ricorso invalida del tutto o in parte la decisione di restituzione, la cassa di compensazione deve versare l'importo in questione direttamente all'assicurato.

5. Entrata in vigore

- 5001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2027 e sostituisce:
- la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AVS e dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni dell'assicurazione militare, valida dal 1° gennaio 2004;
 - la Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l'AVS/AI e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, valida dal 1° gennaio 2004;
 - la Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, valida dal 1° gennaio 1999.